

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE IPSIA - ITI - ITG - "NICHOLAS GREEN"-CORIGLIANO CALABRO
Prot. 0008645 del 30/09/2019
04-08 (Uscita)

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

NELLE STRUTTURE E NEI LOCALI DELL'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 92 del 20/09/2019

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

La scuola è istituzionalmente impegnata a far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto sul tema del tabagismo si prefigge di:

- ✓ tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal D.L. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche
- ✓ prevenire l'abitudine al fumo;
- ✓ incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il n. giornaliero delle sigarette;
- ✓ garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ✓ proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- ✓ promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative sul tema, opportunamente integrate nel POF di questo Istituto e favorire il processo di integrazione tra Enti e soggetti diversi (genitori e comunità locale) nella realizzazione delle stesse;
- ✓ fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate **alla salute propria ed altrui**.

Art. 2

Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69 - In sede di applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 1975;
- Legge 689/1981 - Legge di depenalizzazione;
- D.P.C.M. 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507 - Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
- Legge 28/12/2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- Legge 16.11.2003, n. 3 - Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione;
- Legge 31.10.2003, n. 306 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.I. del 01.02 2001, n. 44 - Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- D.L. 30.03.2001, 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola;
- D.L. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- CCNL scuola 2006-2009 – Comparto Scuola;
- Legge 16.01.2013 n. 3 art. 51 come modificato dall'art. 4 del D.L. 12.09.2013 n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- D.L. 12.09.2013 n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (Convertito da L. 128/2013);
- D.L. 12.01.2016 n. 6 (in vigore dal 2.2.2016) – finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute

Art. 3

Luoghi soggetti al divieto di fumo

- a) E' stabilito il divieto di fumo, **anche per le sigarette elettroniche**, in tutti i locali dell'Istituto e sue pertinenze e precisamente: cortili, parcheggi, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, sale d'attesa, sale docenti, bagni, spogliatoi, bar. Il divieto è esteso agli eventuali autoveicoli della scuola.

- b) Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.
- c) Altresì il **divieto viene esteso a tutte le aree esterne ed alle scale di emergenza esterne.**
- d) In tali aree sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, dei preposti cui spetta vigilare e delle eventuali conseguenze per coloro che non lo rispettano.

Art. 4

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo sono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone dei docenti e del personale ATA.

Tutto il personale docente e ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e al cambio dell'ora di lezione.

L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).

Ove non si sia proceduto a nomina specifica dei soggetti preposti al controllo, ai sensi di legge e dei regolamenti, spetta al dirigente responsabile di struttura vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le infrazioni.

Gli agenti accertatori incaricati che continuano a prestare servizio nell'Istituto restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina; tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

E' compito dei responsabili preposti:

1. vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto;
2. vigilare sulla corretta osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti nella scuola (allievi, personale docente e non docente, genitori, visitatori) e procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Art. 5

Procedura di accertamento, contestazione e notificazione

Nei casi di violazione del divieto, i responsabili, preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo, procedono alla contestazione immediata al trasgressore, previa redazione in triplice copia del verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. In mancanza di contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R a cura della segreteria dell'Istituto.

Se il trasgressore è minorenni, la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà, mediante raccomandata A/R, unitamente al modello F23 predisposto per il pagamento.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

Il verbale è sempre in triplice copia:

- a) una per il trasgressore (consegnata o notificata)
- b) una per l'Istituto Scolastico
- c) una per il Prefetto

L'autorità competente a ricevere i proventi delle sanzioni o scritti difensivi è il Prefetto.

Art. 6

Sanzioni

Come stabilito dall'art. 7 della Legge 584/75 e successive modifiche, e dalla Legge 311/2004 "Legge finanziaria 2005", i trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa cioè al pagamento di una somma da **27,50 € a 275,00 €**.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

I responsabili dell'applicazione della normativa che non fanno rispettare le disposizioni di legge, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 220,00 € a 2200,00 €.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono anche essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente.

La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento.

In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione amministrativa, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Art. 7

Pagamento delle sanzioni

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente Scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, il trasgressore può effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole. In applicazione a ciò **la violazione del divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a 55.00 €.**

Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età, l'oblazione consiste nel pagamento di 110,00 €. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di 440,00 €.

Il pagamento della sanzione amministrativa può essere effettuato:

- I. in banca o presso gli Uffici Postali utilizzando il modello F23 - Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (*Infrazione al divieto di fumo – IIS “Nicholas Green, Falcone e Borsellino” di Corigliano Rossano – verbale n°... del...*)**
- II. presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento come sopra.**

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla segreteria dell'IIS “Nicholas Green, Falcone e Borsellino” di Corigliano Rossano” - Via SS. Cosma e Damiano – 87064 Corigliano C. (CS), onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 8

Scritti difensivi

Entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire all'Autorità competente a cui è stato inoltrato il verbale scritti difensivi e può chiedere di conferire con la medesima Autorità.

L'autorità competente a ricevere scritti difensivi è il Prefetto.

Art. 9

Violazioni commesse da minori

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge 689/81, che recita:

“Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Tenuto conto che nella scuola il minore è sottoposto alla vigilanza del Dirigente Scolastico, dell'insegnante o di altro personale della scuola, la violazione al divieto di fumare va contestata al personale che aveva in quel momento l'obbligo di sorveglianza.

La sanzione è irrogata al Dirigente Scolastico che ne risponde in solido per conto dell'Istituzione da lui rappresentata.

Nel caso in cui, invece, è verificato che l'addetto alla sorveglianza del "minore" non ha potuto impedire il fatto ovvero la violazione del divieto di fumo, si procederà all'atto di notifica ai titolari della patria potestà del "minore", come riportato all'art. 5 della Legge 689/81, dopo la firma da parte dello stesso del verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumo.

La Corte di Cassazione sez. I, 22-01-1999, n. 572: *“In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, nell'ipotesi in cui l'illecito sia attribuito ad un minore degli anni diciotto, soggetto alla potestà dei genitori, di esso possono essere chiamati a rispondere per fatto proprio (culpa in vigilando e/o in educando) i genitori medesimi; peraltro, ben può l'autorità amministrativa procedente, sulla base delle valutazioni effettuate nel caso concreto, esercitare la pretesa sanzionatoria nei confronti di uno soltanto dei genitori, mediante l'emissione della ordinanza-ingiunzione di pagamento nei soli suoi confronti; in tal caso, legittimato a proporre opposizione avverso il provvedimento è soltanto il genitore che ne è il destinatario.”*

Art. 10

Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.

Resta valido quanto già comunicato con le precedenti circolari a tutto il personale ed agli allievi dell'Istituto nonché alle relative famiglie ed ai visitatori.

Ai fini di una più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente "Regolamento" è pubblicato all'Albo e sul sito dell'Istituto Scolastico.

Art. 11

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Allegati alla procedura:

Allegato A: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo

Allegato B: Comunicazione alla famiglia infrazione divieto fumo

Allegato C: Rapporto al Prefetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Alfonso COSTANZA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993



Allegato A

**VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
L. 584/75 e art. 51 della L. n.3/03 VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA L. 68/81**

VERBALE N. _____

In data _____ alle ore _____ nei locali del _____

il/la sottoscritto/a _____ incaricato dell'accertamento e contestazione delle infrazioni
al divieto di fumo, con provvedimento del Dirigente Scolastico n. ____ del _____

HA ACCERTATO

che il/la sig./sig.ra _____ nato/a a _____

il _____ residente a _____ in via _____

HA VIOLATO le disposizioni contenute nella Legge 584/75 e Legge 3/03, avendo constatato che :

- in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza;
 - in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, negli ambienti scolastici nei quali vige il divieto di fumo
- e pertanto commina allo stesso / stessa un'ammenda pari a €. _____

AVVERTENZA

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età. Il trasgressore ha facoltà di pagare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica degli estremi della violazione, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge. Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

- **55 €** in quanto violazione semplice
- **110 €** in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

La somma sopraindicata dovrà essere versata a "Tesoreria Provinciale dello Stato", utilizzando il Modello F 23 oppure un **Bollettino postale** – codice tributo 131T, trasmettendo copia della ricevuta di pagamento alla segreteria dell'IIS "Nicholas Green, Falcone e Borsellino" di Corigliano Rossano" - Via SS. Cosma e Damiano – 87064 Corigliano C. (CS).

Trascorsi i suddetti termini saranno adottati i provvedimenti di cui al 2° comma dell'art. 18 della L.689/81, quali l'ingiunzione di pagamento della somma dovuta da parte del Prefetto di Cosenza.

Si fa presente che per l'art. 18 della L. 689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando al "Prefetto di Cosenza" scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentito in merito alla sanzione.

IL VERBALIZZANTE (firma)

Il trasgressore all'atto della contestazione dichiara:

IL TRASGRESSORE (firma)

Il presente atto viene notificato mediante consegna a

Allegato B

**NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO/A MINORENNE
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981**

RACCOMANDATA A/R

Ai sig.ri _____

genitori dell'alunno/a _____

Classe _____

Via _____

Oggetto: Processo verbale n. _____ del _____

Notifica di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art.14 Legge 689/1981

Il sottoscritto, in qualità di Funzionario incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo, di cui alla Legge 11/11/1975 n.584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 e s.m.i., accertato che:

l'alunno/a _____ nato/a a _____

il _____ e residente a _____ in via _____ ,

in data _____ alle ore _____ nei locali / oppure nell'area all'aperto di pertinenza dell'Istituzione Scolastica, sede _____ di _____ ,

ha violato le disposizioni di legge sul divieto di fumo come riportato nel verbale allegato.

Si allega pertanto il bollettino postale per il pagamento della sanzione prevista.

AVVERTENZA

A norma dell'art.16 della Legge 24/11/1981 n.689, è ammesso il pagamento della somma entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La somma sopraindicata dovrà essere versata a "Tesoreria Provinciale dello Stato", utilizzando il Modello F 23 oppure un Bollettino postale - codice tributo 131T, trasmettendo copia della ricevuta di pagamento alla segreteria dell'IIS "Nicholas Green, Falcone e Borsellino" di Corigliano Rossano" - Via SS. Cosma e Damiano - 87064 Corigliano C. (CS).

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'Istituto Scolastico, presentando copia del verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso il termine di cui sopra, il Funzionario incaricato, per il tramite del Dirigente Scolastico, trasmette il rapporto al "Prefetto di Cosenza" quale Autorità competente per le successive iniziative.

Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art.18, comma 1, della Legge 689/1981, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al "Prefetto di Cosenza" scritti e/o documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Corigliano Rossano (CS), _____

Il Dirigente Scolastico
Ing. Alfonso COSTANZA

Allegato C

Ai sig. **Prefetto di Cosenza**

Piazza XI Settembre

87100 Cosenza CS

Oggetto: Rapporto a carico di _____

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. _____ del _____ di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate.

A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione. Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V.I. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare alla scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

Corigliano Rossano (CS), _____

Il Dirigente Scolastico

Ing. Alfonso COSTANZA